

COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/12/2022
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/04/2025

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Presupposto impositivo
Art. 3 - Soggetto attivo
Art. 4 - Soggetti passivi
Art. 5 - Funzionario responsabile del tributo
Art. 6 - Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 7 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Art. 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Art. 9 – Esclusione dall’obbligo di conferimento
Art. 10 - Responsabilità del produttore
Art. 11 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 12 - Esclusione per il recupero
Art. 13 - Riduzione per il recupero
Art. 14 – dimostrazione di avvio al recupero
Art. 15 - Superficie degli immobili
Art. 16 - Costo di gestione
Art. 17 - Determinazione della tariffa
Art. 18 - Articolazione della tariffa
Art. 19 - Periodi di applicazione del tributo
Art. 20 - Tariffa per le utenze domestiche
Art. 21 - Occupanti le utenze domestiche
Art. 22 - Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 23 - Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 24 - Scuole statali
Art. 25 - Tributo giornaliero
Art. 26 - Tributo provinciale
Art. 27 – Compostaggio domestico
Art. 28 - Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 29 - Riduzioni per zone non servite e zone parzialmente servite
Art. 30 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 31 – Riduzioni, agevolazioni, rateizzazioni per stati di necessità
Art. 32 - Ulteriori agevolazioni
Art. 33 - Cumulo riduzioni e agevolazioni
Art. 34 - Obbligo di dichiarazione
Art. 35 - Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 36 - Riscossione
Art. 37 - Importi minimi
Art. 38 - Verifiche ed accertamenti
Art. 39 - Contenzioso
Art. 40 - Riscossione coattiva
Art. 41 - Interessi
Art. 42 - Rimborsi e compensazioni
Art. 43 - Trattamento dei dati personali
Art. 44 - Rinvio
Art. 45 - Entrata in vigore

Allegati

Allegato A -Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della TASSA SUI RIFIUTI – **TARI** del Comune di Teglio di cui all'art. 1, commi da 641 a 668 e da 682 a 704 della Legge 27/12/2013 n. 147 ("Legge di Stabilità" 2014) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013 e s.m.
4. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed alle disposizioni previste dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con la delibera n. 443/2019 e ss.mm.ii., nonché a quanto stabilito dal Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) di cui all'allegato A della deliberazione ARERA n. 15 del 18.01.2022.
5. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI.
6. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle vigenti norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.
7. Tutte le informazioni inerenti il servizio integrato dei rifiuti possono essere consultate nella sezione "Trasparenza rifiuti" raggiungibile dalla Home Page del sito istituzionale del Comune di Teglio.

Art. 2 - Presupposto impositivo

1. Presupposto per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo o nel suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*: i luoghi adibiti a civile abitazione, ivi compresi i locali di pertinenza;
 - d) *utenze non domestiche*: tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Teglio relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio sempre che gli immobili rientrino nel perimetro territoriale di

effettuazione del servizio comunale in privativa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte di cui al precedente articolo 2, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare come da scheda di famiglia o di convivenza o tra coloro che usano in comune i locali o le aree tassabili.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o titolare di altro diritto reale anche per periodi superiori qualora questi faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell'art.2 della L. 212/2000 come disciplinato dall'art. 1 del D-L- n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 - Funzionario responsabile del tributo

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative a tributo stesso.

Art. 6 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Tutte le tipologie di rifiuto come individuate nel presente articolo devono "provenire" da immobili siti sul territorio del Comune di Teglio, restando, pertanto assolutamente escluso che si possano conferire rifiuti prodotti sul territorio di altri Comuni.
3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.lgs 03/04/2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. n. 116 del 03.09.2020 in attuazione della direttiva UE 2018/851, dal vigente Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal vigente Regolamento comunale per il funzionamento dell'Area comunale di raccolta rifiuti differenziati sita in loc. Saleggio, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del D.lgs 03/04/2006, n. 152, si intende per «**rifiuto**», qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

5. RIFIUTI CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO:

Le tipologie di rifiuti conferibili al servizio di raccolta pubblico sono quelle previste dall'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006, nello specifico i seguenti «**rifiuti urbani**»:

- 1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- 2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al D.lgs 03/04/2006, n. 152 e s.m., prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies al medesimo D.lgs 152/2006 e s.m..
- 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

6. RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO:

Non sono in ogni caso rifiuti urbani e pertanto non risultano in ogni caso conferibili al servizio pubblico i «**rifiuti speciali**» individuati dall'articolo 184 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, e precisamente:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis, del D.Lgs n. 152/2006;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli urbani;

i) i veicoli fuori uso.

Art. 7 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Non rientrano nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D.Lgs 3/04/2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Art. 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche:

a) unità immobiliari (sia abitative che non abitative) prive di mobili, arredi ed attrezzature, di fatto non utilizzate per tutto l'anno e per le quali il detentore dimostri la disattivazione delle utenze relative ai servizi pubblici (acqua, energia elettrica e gas).

La presenza di arredo, di attrezzature o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Restano tassabili come locali di deposito, le superfici a destinazione abitativa in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti, qualora utilizzati come tali.

Relativamente alle unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche per le quali risultino rilasciate, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o risultino presentate dichiarazioni da parte del titolare a pubbliche autorità finalizzate all'esercizio delle attività, le stesse saranno assoggettate a tassazione in quanto tali documenti costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

b) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

c) cantine intese come locali di proprietà di privati destinate esclusivamente alla lavorazione e conservazione dei prodotti vinicoli ed altri prodotti di natura agricola;

d) locali adibiti a legnaia;

e) locali adibiti a stalle e fienili;

f) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione (quali: cantine vinicole e cantine per stagionatura formaggi), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;

g) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

h) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;

i) fabbricati inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari condizioni;

l) sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree coperte e scoperte destinate temporaneamente a feste, sagre e attività realizzate dalle organizzazioni di volontariato.

m) per gli impianti di distribuzione di carburante: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili e escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. A tale fine si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10 - Responsabilità del produttore

1. Ai sensi dell'art. 188 del D.lgs 03/04/2006, n. 152, il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del decreto stesso.
2. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. La responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nel caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta.

Art. 11 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dall'obbligo di conferimento dalla normativa e al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori (c. 649, art. 1, L. 147/2013).
2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta in magazzini, vale a dire gli spazi di un locale o area scoperta dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo e collegate all'attività di produzione di rifiuto speciale.
3. Resta fermo l'assoggettamento alla tassa dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti urbani, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica e dei magazzini di deposito merci e/o mezzi di terzi.
4. Relativamente alle attività non domestiche, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, all'intera superficie imponibile (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) si applica la percentuale di riduzione del 10%;
5. Per usufruire dell'esclusione di cui ai commi precedenti, gli interessati devono:
 - indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale ecc.), l'indicazione della tipologia di rifiuti speciali, pericolosi o esclusi dall'obbligo di conferimento, distinti per codice CER e le relative superfici di formazione, nonché la superficie di quella parte di area dei magazzini, debitamente limitata, funzionalmente ed esclusivamente collegata al luogo di svolgimento dell'attività produttiva in cui si producono rifiuti speciali;
 - fornire, su richiesta dell'ente, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, copia

dichiarazione ambientale MUD ecc.).

6. Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione richiesta l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare o frazione di esso in caso di occupazione avvenuta dopo il primo gennaio.

Art. 12 – Esclusione per fuoriuscita dal pubblico servizio

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero/riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238 del D.lgs 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) punto 2, del medesimo D.lgs, e che li conferiscono tutti al di fuori del servizio pubblico, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile).

3. Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero/riciclo al di fuori del servizio pubblico, devono presentare apposita comunicazione al comune, entro il 30 giugno con effetto a decorrere dal 1° gennaio dall'anno successivo, indicando la durata del periodo per cui intende esercitare tale opzione, che comunque non potrà essere inferiore a due anni. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto autorizzato che effettuerà l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati precedentemente dichiarati. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

5. Le utenze non domestiche che conferiscono i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno idonea documentazione attestante la qualità e la quantità di rifiuti effettivamente avviati a recupero/riciclo nell'anno solare precedente.

6. Le utenze non domestiche che svolgono attività agricola, nello specifico attività agrituristica, che producono rifiuti analoghi a quelli delle utenze domestiche, possono presentare apposita istanza al comune, entro il 30 giugno con effetto a decorrere dall'anno successivo, per avvalersi del servizio.

7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di cui sopra, devono presentare apposita comunicazione al comune entro il 30 giugno con effetto a decorrere dall'anno successivo; il comune si riserva la facoltà di riprenderne la gestione, qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte delle utenze che beneficiano dell'esclusione di cui ai precedenti commi, sarà cura del Comune procedere al recupero della parte variabile del tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 13 – Riduzioni per il recupero/riciclo

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero/riciclo rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del D.Lgs. n. 152/2006, direttamente o tramite soggetti autorizzati, come previsto dal comma 649 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm., hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.

2. La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviati al recupero/riciclo - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/1999, riferita alla categoria dell'utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).

3. La riduzione è concessa a consuntivo nella misura massima del 10% della parte variabile del tributo a seguito di presentazione di apposita istanza da parte dell'utenza non domestica da presentare annualmente entro il 31 gennaio.

4. Nel caso di mancata presentazione della documentazione annuale nei termini la richiesta la riduzione non sarà applicata.

Art. 14 – Dimostrazione di avvio al recupero/riciclo

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini dell'esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile) apposita dichiarazione, anche sotto forma di autocertificazione, attestante la qualità e la quantità di rifiuti effettivamente avviati a recupero/riciclo nell'anno solare precedente distinti per codice CER.

2. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:

- copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero/riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato;
- copia dichiarazione ambientale MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero/riciclo dei rifiuti tramite soggetti terzi;
- copia dei contratti stipulati con i soggetti autorizzati cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero/riciclo.

3. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati.

Art. 15 - Superficie degli immobili

1. La superficie tassabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; il Comune richiederà tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27/07/2000, n. 212.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e/o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tale scopo.

5. Per le altre unità immobiliari la superficie di commisurazione della tassa, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, è pari a quella calpestabile.

6. La superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle pari o superiori si arrotondano al metro quadrato.

Art. 16 - Costo di gestione

1. La Tassa sui Rifiuti - TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. I costi del servizio sono definiti per ogni anno sulla base del Piano

Economico Finanziario degli interventi e dalla relativa relazione illustrativa, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Per la costruzione e la definizione del PEF si fa riferimento a quanto stabilito dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con la delibera n. 443 del 31/10/2019 e sue successive modificazioni ed integrazioni oltre ulteriori determinazioni in merito.

Art. 17 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al DPR n. 158/1999 e con il presente Regolamento comunale.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 18 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività di cui alle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, e dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze.

Art. 19 - Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione.

4. Per le utenze domestiche si presume che l'occupazione o conduzione sia in essere fin dalla data di stipula del contratto di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica, dalla data di allacciamento all'energia elettrica e a qualsiasi altro atto che faccia presumere l'inizio dell'utilizzazione.

5. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

7. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte operative, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno in cui la variazione è intervenuta. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 20 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 21 - Occupanti le utenze domestiche

1. La tariffa della tassa per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli occupanti.

2. Per le utenze condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (es. le colf/badanti che dimorano presso la famiglia).

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove;

4. Sono comunque considerati facenti parte del nucleo familiare i coniugi iscritti all'AIRE.

5. Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del tributo con decorrenza dall'anno successivo. L'esclusione avviene su richiesta dell'interessato ed a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

6. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche non residenti nel Comune gli stessi sono tenuti ad indicare nell'apposita dichiarazione il numero effettivo degli occupanti, in assenza di tale dato ed in fase di prima applicazione del tributo il numero degli occupanti viene stabilito in un numero forfetario di 2 (due) componenti.

7. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare il dato superiore eventualmente emergente in fase di aggiornamento della banca dati Tari o in sede di accertamento.

8. Le variazioni del numero dei componenti i nuclei familiari residenti vengono acquisite d'ufficio dall'anagrafe comunale. La decorrenza per la determinazione della pretesa tributaria in riferimento al numero degli occupanti è stabilita tenendo conto della composizione il nucleo familiare al momento dell'emissione dell'avviso di pagamento dell'anno di imposizione.

10. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 1 (un) occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

11. Le superfici dei locali utilizzati come attività di Bed&Breakfast, ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del proprietario, ai fini della determinazione della tariffa, si considerano utenze domestiche con un numero di occupanti pari al numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe comunale incrementato di 2 (due) unità.

Art. 22 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 (coefficiente Kc).
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 (coefficiente Kd).
3. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe, potrà, fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui D.P.R n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati nella misura del 50%.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 23 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'**allegato A**.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Per far fronte alla necessità di avere una maggiore corrispondenza con la realtà territoriale, così come consentito dal DPR n. 158/1999, le categorie sono state modificate ed integrate.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione. A tal fine è fatto obbligo all'utente di indicare nella dichiarazione di cui ai successivi articoli la distinta e concreta utilizzazione delle superfici dei locali ed aree scoperte operative.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, ad eccezione di quanto espressamente previsto per le attività di B&B..
6. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria di attività n. 3 denominata "magazzini senza vendita diretta", indicata nell'allegato A) al presente regolamento.
7. L'attività di Bed&Breakfast esercitata in immobili ad uso abitativo diversi da quello di residenza del proprietario e ogni altra attività ricettiva esercitata in immobili ad uso abitativo, ai fini dell'applicazione della tariffa, si considerano utenze non domestiche classificate nella categoria di attività n. 6, indicata nell'allegato A) al presente regolamento.
8. Il Comune non è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

Art. 24 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28/02/2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dai costi.

Art. 25 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
3. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art. 26 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.lgs 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 27 – Compostaggio domestico

1. L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio del proprio comune. Assicura inoltre un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico e premia la pratica del compostaggio con la riduzione della tassa rifiuti.
2. Il compostaggio è il processo di trasformazione dei "rifiuti organici" – costituiti, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 152/2006, da tutti gli scarti biodegradabili di natura organica derivanti dalla preparazione e dal consumo di cibi (quali scarti di verdura, frutta, cibi cotti ecc.) nonché quelli derivati dalla manutenzione del verde del proprio giardino (come stecchi, foglie, erba, ecc..) – in "fertilizzante": il compost, terriccio o humus del tutto simile al comune terriccio di bosco o terriccio universale per fiori.
3. Il compostaggio domestico deve essere effettuato con uno dei seguenti sistemi:
 - a) cumulo: accumulo ordinato di materiale organico;
 - b) cassa: contenitore realizzato in rete metallica o con tavole e altri elementi in legno;
 - c) buca: accumulo di materiali organici in apposita buca;
 - d) composter o compostatore: contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico.
4. Per le utenze domestiche dei residenti, che provvedono a recuperare in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico continuativo, è prevista una riduzione del 25% sulla quota variabile della tariffa del tributo prevista per l'unità abitativa.
5. La riduzione è concessa a condizione che:

- il compostaggio domestico sia effettuato su terreni adiacenti o in prossimità dell'abitazione per cui si richiede la riduzione; la struttura di compostaggio domestico deve essere posizionata ad una distanza adeguata dai confini con altre proprietà scegliendo, con tutte le precauzioni del caso, un sito più lontano possibile da porte o finestre delle altrui abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato;

- il titolare dell'utenza rifiuti o altro componente del suo stato di famiglia, sia anche il titolare dell'abitazione e del terreno sul quale il compostaggio è effettuato, per effetto di diritto reale di proprietà, usufrutto ecc. o di contratto di locazione o di comodato d'uso. Qualora vi sia una comproprietà sul terreno oggetto del compostaggio, la condizione per ottenere il beneficio è che per ogni "domanda" presentata corrisponda un autonomo sistema di compostaggio.

6. Le utenze domestiche residenti che effettuano in modo regolare il compostaggio domestico in una delle modalità sopra individuate, devono comunicarlo al comune entro il 30 giugno, il quale provvederà ad inserirla nell'apposito elenco compostatori. Gli effetti dell'iscrizione decorreranno dall'anno successivo e la stessa s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti.

7. Con la presentazione dell'istanza il contribuente autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio predisponendo dei controlli presso il luogo dove si è dichiarato di praticare il compostaggio. Tali controlli verranno effettuati a campione sull'elenco di tutti i contribuenti che hanno beneficiato della riduzione, nella misura minima del 10% dei nominativi totali. Di ogni controllo è redatta apposita scheda, corredata dalla fotografia del compostatore o di altro sistema di compostaggio domestico adottato.

8. Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico come previsto dal presente articolo viene disposto l'annullamento della riduzione.

9. E' fatto divieto per chi ha presentato domanda di compostaggio di conferire qualsiasi tipo di rifiuto organico da compostaggio al pubblico servizio.

10. Resta inteso che, qualora, ai sensi dell'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisse livelli di qualità per la raccolta dei rifiuti organici o stabilisse criteri operativi omogenei per lo svolgimento del compostaggio, tali disposizioni si intenderanno recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento, il quale rimarrà in vigore per quanto non in contrasto con gli stessi.

Art. 28 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Ai locali ed alle aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, a condizione che l'utilizzo non superi **183 giorni** nell'anno solare, si applica la riduzione della tariffa nella parte fissa e nella parte variabile **nella misura del 30%**.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La riduzione si applica, su richiesta dell'interessato, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione e deve risultare da apposita dichiarazione e cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Resta inteso che il Comune ha la facoltà di provvedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per fruire della riduzione di cui al presente articolo.

Art. 29 – Riduzioni per zone non servite e zone parzialmente servite

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto in regime di privativa. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutte le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dall'area di raccolta domiciliare "porta a porta", sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, si considerano ricompresi in zone parzialmente servite:

- gli insediamenti ubicati ad altitudine superiore ai 700 metri slm sulla sponda Orobica, ad uso limitato e discontinuo;

- gli insediamenti ubicati ad altitudine superiore a 1.000 metri slm sulla sponda Retica, ad uso limitato e discontinuo;

3. Nelle zone parzialmente servite di cui al punto 2., il tributo è dovuto nella misura del 50%.

4. Si considerano ricompresi in zone non servite, gli immobili che risultino in condizioni particolarmente disagiate, per ragioni legate contemporaneamente alla loro ubicazione (immobili siti in località prive di strada carrabile di collegamento), e ai servizi erogati (immobili siti in località nelle quali non vengono erogati servizi essenziali come luce, acqua e gas), tali caratteristiche verranno attestate dall'ufficio tecnico comunale. Nelle zone non servite il tributo è dovuto nella misura del 20%. La riduzione di cui al presente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e decorre secondo le scadenze indicate nel presente regolamento e viene meno al decadere delle suddette condizioni. I soggetti passivi della TARI relativa a tali immobili sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori più vicini.

5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Art. 30 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Nelle zone servite così come individuate nel precedente articolo, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Le condizioni di cui sopra devono essere fatte constatare mediante diffida al gestore del servizio di nettezza urbana ed al competente ufficio comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sul tributo.

Art. 31 – Riduzioni, agevolazioni, rateizzazioni per stati di necessità

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 660, dell'art. 1 della L. 147/2013, in caso di stati di necessità per emergenze sanitarie e/o per calamità naturali dichiarato dalle Autorità competenti, che abbiano causato una mancata e/o ridotta fruizione del servizio a seguito dell'imposizione di misure restrittive condizionanti l'utilizzabilità dei locali e/o delle aree idonee alla formazione di rifiuti, può applicare riduzioni/agevolazioni sulla taxa rifiuti con oneri a carico del bilancio comunale ed in relazione alle disponibilità dello stesso e con le modalità che a tal fine verranno individuate.

2. Il Consiglio Comunale potrà, inoltre, valutare l'applicazione di eventuali riduzioni/agevolazioni, per le motivazioni di cui al precedente comma, anche per la chiusura temporanea su base volontaria per le utenze non domestiche.

3. E' fatta salva l'attribuzione di risorse finalizzate da parte di soggetti terzi.

4. Gli utenti destinatari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas possono richiedere una ulteriore rateizzazione della TARI presentando, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con cui attestano di beneficiare del predetto bonus.

8. L'utente può richiedere una ulteriore rateazione qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.

9. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad Euro 100,00. ARERA

Art. 32 – Ulteriori agevolazioni

1. Ai sensi di quanto disposto dal comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.
2. La tariffa, per le seguenti tipologie di utenza, si applica come segue:
 - a) viene accordata la completa **esenzione** dal pagamento del tributo a:
 - edifici di culto, esclusa in ogni caso l'eventuale abitazione dei ministri di culto;
 - locali adibiti ad uffici pubblici comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
3. Oltre alle agevolazioni di cui ai commi precedenti, il Comune può, con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe TARI, prevedere l'introduzione di ulteriori agevolazioni per determinate situazioni ritenute meritevoli di tutela.

Art. 33 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni e/o agevolazioni precedentemente considerate e potranno essere applicate sino al limite massimo del 100% del tributo.

Art. 34 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e le relative variazioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 35 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata dall'utente, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati da parte del Comune, entro 90 (novanta) giorni dalla data:
 - a) di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione di locali ed aree;
 - b) in cui si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazione dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o di cessazione va presentata sempre entro il termine di cui al primo comma.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o di cessazione, relativa alle utenze domestiche e non domestiche deve contenere quanto espressamente definito dagli art. 6 e 10 del Testo Unico per la regolazione della Qualità del Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF) e dalla Carta dei Servizi come approvata dall'ETC.
4. La dichiarazione è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta elettronica o PEC o con altri strumenti informatici via web eventualmente resi disponibili dal Comune sul proprio sito.
5. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio tramite posta elettronica o PEC la stessa deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale, ovvero scannerizzata con allegata copia di un documento di identità in corso di validità.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. In caso di utenza domestica intestata a soggetto deceduto, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 1 se più favorevole.

Art. 36 - Riscossione

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato – Modello F24 - di cui all'articolo 17 del D.lgs 09/07/1997, n. 241. Tale modalità di pagamento garantisce all'utente la gratuità del servizio. In ogni caso l'utente può provvedere al pagamento mediante la piattaforma PagoPA di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o postali.
2. In deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, qualora vengano riscontrate oggettive difficoltà nell'utilizzo del modello F24 o di altra forma di pagamento sopra indicata (per esempio per i pagamenti da parte di contribuenti residenti all'estero) è ammesso il bonifico sul conto corrente presso la Tesoreria comunale.
3. Il Comune riscuote la TARI sulla base delle dichiarazioni presentate o degli accertamenti notificati inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC, avvisi di pagamento con annessi i modelli di pagamento precompilati. Gli avvisi specificano, per ogni utenza, gli importi dovuti per tributo comunale e tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
4. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dalla L. 201/2000. Inoltre dovranno inoltre essere conformi alle indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019.
5. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 giorni a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
6. La trasmissione da parte del Comune degli inviti di pagamento non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze mediante apposita richiesta di rettifica.
7. Il versamento del tributo, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 66, viene effettuato suddividendo l'ammontare annuo in almeno in due rate la cui scadenza viene stabilita in sede di approvazione delle tariffe. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede all'invio, anche mediante servizio postale con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento con addebito di eventuali spese, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1 comma 695 della Legge 27/12/2013 n. 147 e degli interessi di mora.

Art. 37 - Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo complessivamente dovuto sia inferiore o uguale a Euro 12,00 annui.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto per ciascun periodo d'imposta risulti inferiore ad Euro 12,00.
3. Non si procede al rimborso qualora l'importo complessivamente spettante, per ciascun periodo d'imposta, sia inferiore ad Euro 12,00.

Art. 38 – Verifiche ed accertamenti

1. Al fine della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad un solo degli immobili posseduto o detenuti, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario si applica la sanzione da Euro 100,00 ad Euro 500,00, mentre in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica si applica la sanzione da Euro 50,00 ad Euro 200,00.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dell'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 e successive modificazioni e integrazioni.
8. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e s.m.i, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese.
9. Ai sensi del comma 796, dell'art. 1, della L. 160/2019 l'ente può concedere, su richiesta del debitore, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a condizione che il debitore stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. L'omesso versamento anche di una sola rata o il ritardo del versamento superiore a quindici giorni farà decadere la rateizzazione concordata. In tal caso l'Ente sarà legittimato ad attivare le procedure di riscossione coattiva del credito residuo.
10. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire con le stesse modalità previste per i versamenti ordinari.
11. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento dei cui al DPR 138/98.
12. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 39 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 Euro (50.000,00 dal 01/01/2018), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 24 dicembre 2015 n. 156.
3. Sono altresì applicati, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Art. 40 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 41 - Interessi

1. La misura annua e le modalità di calcolo degli interessi, sono determinate secondo le disposizioni dettate dal vigente regolamento generale delle entrate.

Art. 42 - Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
3. Qualora sia verificata l'esistenza di un credito a seguito della richiesta scritta di rettifica da parte del contribuente, l'ufficio tributi procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, adottando una delle seguenti modalità:
 - con detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - con rimessa diretta, se l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.
4. Il Comune provvederà al rimborso entro i termini previsti dalla normativa vigente.
5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, secondo le modalità di cui al precedente articolo.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi eventualmente dovuti. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di interessi.

Art. 43 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo n. 2016/679 e s.m.i. sulla protezione dei dati personali.

Art. 44 - Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la Tassa sui Rifiuti (TARI).
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento, si devono intendere fatti al testo vigente, delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
4. Resta ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento dei tributi relativi alle annualità pregresse.
5. Viene demandata alla Giunta Comunale la valutazione circa l'adozione di apposito provvedimento per introdurre incentivi economici a favore del personale comunale addetto allo svolgimento dell'attività interna di controllo e accertamento in materia di TARI, tenuto conto delle disposizioni legislative e degli orientamenti in merito.

Art. 45 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento TARI approvato con deliberazione consiliare n. 41 in data 30/12/2022.
2. Le disposizioni del presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025.

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

N° categoria	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, canili, sale da gioco
3	Stabilimenti balneari, autorimesse da noleggio, depositi materiali edili, autotrasporti, magazzini senza vendita diretta
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante, rifugi alpini, case vacanza, bed & breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie.
7	Case di cura e riposo, colonie, caserme e convivenze
8	Uffici, agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, erboristeria
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista, lavanderia
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici: panifici, salumifici, latterie, stabilimenti di produzione prodotti dolciari, az. Vinicole
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie, pizza al taglio
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, rosticcerie
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club